

# Sentenza Tar Lazio, Roma, sez. II, 23 agosto 2006, n. 7373 (massima)

(doi: 10.7390/24719)

Aedon (ISSN 1127-1345)

Fascicolo 1, giugno 2007

**Ente di afferenza:**

()

Copyright © by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati.  
Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it>

## **Licenza d'uso**

L'articolo è messo a disposizione dell'utente in licenza per uso esclusivamente privato e personale, senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali. Salvo quanto espressamente previsto dalla licenza d'uso Rivisteweb, è fatto divieto di riprodurre, trasmettere, distribuire o altrimenti utilizzare l'articolo, per qualsiasi scopo o fine. Tutti i diritti sono riservati.

**1. Servizio di valorizzazione dei beni culturali - carattere di servizio pubblico a rilevanza economica - modalità di gestione - applicazione della disciplina di settore (d.lg. 42/2004).**

**2. Servizio di valorizzazione dei beni culturali - attività di conservazione e manutenzione dei beni - non rientrano nella nozione di valorizzazione - conseguenze - illegittimità dell'affidamento *in house*.**

**3. Servizio di valorizzazione dei beni culturali - lavori pubblici - necessaria applicazione del codice dei contratti pubblici - illegittimità dell'affidamento *in house*.**

1. Il settore della valorizzazione e promozione dei beni culturali costituisce un servizio avente rilevanza economica in quanto s'innesta in un settore in cui esiste, perlomeno in potenza, una redditività. L'art. 113, comma 5, lett. c) del d.lg. 267/2000 consente quindi sì l'erogazione del servizio pubblico con l'affidamento *in house*, ma nel rispetto delle normative di settore e il dato testuale del d.lg. 42/2004 (art. 115) non autorizza a concludere che l'affidamento *in house*, oltre alle attività espressamente normate (p. es., i servizi aggiuntivi), copra anche quelle solo *latu sensu* ascrivibili alla valorizzazione.

2. L'affidamento diretto non può concernere che il servizio relativo alla valorizzazione, non anche le attività di progettazione, conservazione e manutenzione. Ove tali attività non siano sicuramente ascrivibili alla valorizzazione, il concetto di quest'ultima non può esser dilatato in via di mera interpretazione fino a comprendere istituti di altre normative inderogabili. In particolare è da escludere che la valorizzazione copra, sotto la generica dizione della conservazione, tutte le attività di progettazione e di restauro dei beni culturali, ossia di istituti che riguardano appalti pubblici di lavori.

3. E' illegittimo l'affidamento *in house* effettuato con l'intento di gestire lavori pubblici, soggetti alle norme d'evidenza pubblica ex artt. 1, 7 e 9 del d.lg. 30/2004, come se fossero servizi, mentre essenziale ne è la distinzione ai sensi dell'art. 3, commi 7 e 10 del d.lg. 163/2006.